

APPENDICE 1 “Regolamento per l’Applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI)” approvato con delibera CC. n. 020/2020

- Limiti quantitativi di conferimento dei rifiuti urbani non domestici

1. Ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, non possono essere conferiti, al servizio di raccolta, i rifiuti urbani provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e di superficie complessiva superiore a 250 mq (al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti o che producano rifiuti speciali) se il rapporto tra la quantità globale (in kg) dei rifiuti urbani prodotti e l’indicata superficie, supera il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. L’utente che, supera il suddetto limite ordinario di conferimento e provvede, a propria cura e spese, a gestire la quantità eccedentaria, è tenuto al versamento della TARI (parte fissa e parte variabile) corrispondente alla categoria di attività e determinata secondo le regole ordinarie;
3. In caso di accertamento di conferimenti eccedenti i suddetti limiti, in assenza di comunicazione, l’utente sarà obbligato a regolarizzare la propria posizione.

- Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento devono provvedere, a proprie spese, i relativi produttori. I rifiuti speciali si ritengono prevalenti se la relativa produzione per unità di superficie che si intende escludere è almeno il 90% del coefficiente di produttività Kd applicato all’utenza per la determinazione della parte variabile.
2. Non sono soggette a tariffa:
 - a. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b. le superfici delle imprese industriali destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia;
 - c. le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, come individuate dall’art. 2135 del codice civile;
 - d. le aree e le superfici occupate da cantieri edili.
3. Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:
 - a. devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
 - b. devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l’attività produttiva di rifiuti speciali;
 - c. devono ospitare in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.
4. Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l’altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- a. non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- b. funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- c. fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- d. gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

5. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.

6. Relativamente alle attività indicate nella tabella di cui **all'Allegato B**, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani non domestici e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse, la superficie tassabile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nell'allegato B al presente Regolamento.

7. Per fruire dell'esclusione di cui al comma 3 o della riduzione forfettaria di cui al comma 6, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione l'attività svolta e la sua classificazione risultante dal registro delle imprese (Es: industriale, artigianale, commerciale, di servizio, agricola, etc...), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze precisandone l'uso (magazzino, officina, laboratori, etc...) nonché le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER (urbani non domestici, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
- b. comunicare, a pena di decadenza, entro il mese di Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

8. Si dovrà dare comunicazione dell'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti. In particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da parte degli interessati.

9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.